



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 07-05-2020

Oggetto: Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati del territorio

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- . l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- . l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020;

Considerato:

- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020 dispone che: "sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

Ritenuto:

che le condizioni minime per la riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari siano le seguenti:

- a) conformazione e perimetrazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi (solo per la vendita di prodotti alimentari), onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- b) numero e tipologia degli addetti al controllo (reclutati dai partecipanti e dalle associazioni di categoria) e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;
- c) la capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- d) l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti;
- e) l'accesso all'area mercatale sia consentita ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14;
- f) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;
- g) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- h) presenza di un unico ed esclusivo varco di accesso e di un diverso e separato unico varco d'uscita;

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020;

ORDINA

- che, dalla data odierna, l'effettuazione del mercato di Masi Torello e di Masi S. Giacomo a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e lo svolgimento dell'attività nei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- al Responsabile del Settore competente, di emanare i necessari provvedimenti e atti relativi alle aree mercatali, sulla base delle condizioni indicate nella presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale e previa predisposizione di apposito protocollo di gestione, con l'indicazione dei soggetti competenti e delle modalità di gestione dei singoli mercati, nel rispetto delle condizioni di base indicate nella presente ordinanza;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
 - 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 07/05/2020

F.to digitalmente
IL SINDACO
Dott. Riccardo Bizzarri